



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 ottobre 2016
(OR. en)

13143/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0315 (NLE)**

**FISC 153
ECOFIN 888**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2007/884/CE¹, il Regno Unito è stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2010, a limitare al 50% il diritto dei soggetti che prendono un autoveicolo a noleggio o in leasing di detrarre l'imposta sul valore aggiunto ("IVA") gravante sulle spese di noleggio o di leasing nei casi in cui l'autoveicolo non sia utilizzato interamente a fini professionali. Il Regno Unito è stato inoltre autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati di un autoveicolo che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing a fini professionali. Tali misure ("misure di deroga") hanno eliminato l'obbligo per il soggetto che prende un autoveicolo a noleggio o in leasing di tenere una registrazione del chilometraggio effettuato a fini privati con un'autovettura aziendale e di contabilizzare ai fini dell'IVA il chilometraggio effettivamente percorso a fini privati da tali autoveicoli.
- (2) La decisione 2007/884/CE è stata successivamente modificata dalla decisione di esecuzione 2011/37/UE² e dalla decisione di esecuzione 2013/681/UE³ che ha prorogato la data di cessazione degli effetti delle misure di deroga al 31 dicembre 2016.

¹ Decisione 2007/884/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 21).

² Decisione di esecuzione 2011/37/UE del Consiglio, del 18 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 11).

³ Decisione di esecuzione 2013/681/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 41).

- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 marzo 2016, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare le misure di deroga.
- (4) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 28 giugno 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 28 giugno 2016 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.
- (5) A norma dell'articolo 3 della decisione 2007/884/CE, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una relazione relativa all'applicazione della stessa, comprendente una revisione della restrizione percentuale applicata. Le informazioni fornite dal Regno Unito indicano che la limitazione al 50% del diritto a detrazione rispecchia ancora la situazione attuale per quanto riguarda il rapporto tra uso professionale e non professionale dei veicoli interessati.
- (6) Pertanto, è opportuno autorizzare il Regno Unito a continuare ad applicare le misure di deroga per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2019.

- (7) Qualora il Regno Unito ritenesse necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2019, entro il 1° aprile 2019 dovrebbe presentare alla Commissione una relazione comprendente una richiesta di proroga e un riesame della percentuale applicata.
- (8) La proroga delle misure di deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/884/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2007/884/CE è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2019.

Eventuali richieste di proroga delle misure di cui alla presente decisione sono accompagnate da una relazione, da presentare alla Commissione entro il 1° aprile 2019, che comprenda un riesame della limitazione percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA che grava sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli non utilizzati esclusivamente per scopi professionali."

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
